

COMUNE DI VAGLIA  
ASSESSORATO ALLO SVILUPPO ECONOMICO

- REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE  
PUBBLICHE

## INDICE

1. CAPO I. NORME GENERALI	4
Art. 1	4
Ambito di applicazione	4
2. CAPO II. I MERCATI	4
ART.2	4
Mercati settimanali	4
Localizzazione, caratteristiche dimensioni e tipologie	4
ART. 3	5
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione con posteggio di cui alla L.R. 9/99	5
ART. 4	6
Criteri di variazione per miglioria e scambi di posteggi	6
ART. 5	6
Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli	6
ART. 6	7
Modalità di registrazione e calcolo del numero di presenze	7
ART.7	7
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	7
ART. 8	8
Rispetto della normativa igienico sanitaria	8
ART. 9	8
Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse	8
ART.10	8
Mercati straordinari	8
ART. 11	9
Durata delle concessioni	9
ART. 12	9
Tariffe per la concessione del suolo pubblico	9
ART. 13	9
Norme in materia di funzionamento dei mercati	9
ART. 14	10
Determinazione degli orari	10
3. CAPO III. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ' PARTICOLARI	10
ART. 15	10
Ambito di applicazione, indirizzi e modalità	10
4. CAPO IV. COMMERCIO ITINERANTE	11
ART. 16	11
Modalità di Svolgimento	11
ART.17	11
Zone vietate	11
ART. 18	11
Determinazione degli orari	11
5. CAPO V. FIERE PROMOZIONALI	11
ART. 19	11
Modalità di svolgimento	11
ART. 20	12
Localizzazione, caratteristiche dimensioni e tipologie	12
ART. 21	13
criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi	13
Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati	13

ART.23		14
Criteri di assegnazione dei posteggi ad altri soggetti		14
ART. 24		14
Determinazione degli orari		14
ART. 25		14
Regolazione della circolazione pedonale e veicolare		14
<b>6. CAPO VI. POSTEGGI FUORI MERCATO</b>	<b>14</b>	
ART. 26		15
Localizzazione , caratteristiche e orari		15
ART. 27		15
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi		15
ART. 28		16
criteri assegnazione giornaliera dei posteggi		16
ART. 29		16
Revoca della Concessione decennale del posteggio		16
ART. 30		16
Determinazione degli orari		16
<b>7. CAPO VII. DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>16</b>	
ART. 31		16
Variatione dimensionamento e localizzazione dei posteggi		16
ART. 32		17
Validità delle presenze		17
Abrogazione precedenti disposizioni		17
<b>8. CAPO VIII. SANZIONI</b>	<b>18</b>	
ART. 34		18
Sanzioni		18

## CAPO I. NORME GENERALI

### ART. 1

#### AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell'art.9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n°9 del 3 marzo 1999 dal titolo Norme in materia di commercio su aree pubbliche e fa parte integrante del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche.

## CAPO II. I MERCATI

### ART.2

#### MERCATI SETTIMANALI

##### LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONI E TIPOLOGIE

1. Lo svolgimento e l'ubicazione dei mercati, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

##### Mercato del capoluogo :

- a) svolgimento del mercato: settimanale
- b) giornata di svolgimento : sabato mattina
- c) ubicazione: via Tabaccaia
- d) superficie complessiva del mercato:1214
- e) superficie complessiva dei posteggi: 3850
- f) totale posteggi: n. 11 di cui:
  - n. 2 posteggi settore alimentare
  - n. 7 posteggi settore Non alimentari
  - n. 1 posteggi riservati ai produttori agricoli
  - n. 1 posteggi riservato ai portatori di Handicap

##### Mercato annuale di Bivigliano:

- a) svolgimento del mercato: settimanale
- b) giornata di svolgimento : mercoledì mattina
- c) ubicazione: via dei Condotti
- d) superficie complessiva del mercato: 1100
- e) superficie complessiva dei posteggi:180
- g) totale posteggi: n. 6 di cui:
  - n. 2 posteggi settore alimentare
  - n. 2 posteggi settore Non alimentari
  - n. 1 posteggi riservati ai produttori agricoli
  - n. 1 posteggi riservato ai portatori di Handicap

Mercato stagionale di Bivigliano:

- a) svolgimento del mercato: settimanale
  - b) giornata di svolgimento : mercoledì mattina
  - c) ubicazione: via dei Condotti
  - d) superficie complessiva del mercato:1100
  - e) superficie complessiva dei posteggi:480
  - f) totale posteggi: n. 16 di cui:
    - n. 3 posteggi settore alimentare
    - n. 11 posteggi settore Non alimentari
    - n. 1 posteggi riservati ai produttori agricoli
    - n. 1 posteggi riservato ai portatori di Handicap
2. Le caratteristiche dei mercati sono riportate nelle planimetria allegate, A Capoluogo, B Bivigliano annuale, C Bivigliano estivo, nelle quali sono indicati:
- a) L'ubicazione del mercato
  - b) La delimitazione dell'area di pertinenza
  - c) I posteggi destinati a vari settori
  - d) Il numero la dislocazione e la dimensione dei singoli posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai portatori di handicap
  - e) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi
3. Le variazioni alle caratteristiche del mercato, sempre che non riguardanti il suo svolgimento (annuale/stagionale e giornate di svolgimento) la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria (allegato A) ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla Legge vigente.

### ART. 3

#### CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI RISERVATI AI TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE CON POSTEGGIO DI CUI ALLA L.R. 9/99

1. I criteri di assegnazione sono disciplinati dall'art. 5 della L. R. 9/99.
2. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul BURT, sulla base delle seguenti priorità:
  - a) Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
  - b) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
  - c) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.  
Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
3. I bandi di cui al comma 2 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio,30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno. I bandi devono essere formulati secondo quanto descritto dall'art.5,comma 4 della Legge seguendo lo schema allegato al presente Regolamento. La data d'inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del Bando Comunale.

4. Prima di provvedere al Bando Comunale si dovrà procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per le migliorie sulla base dei criteri stabiliti dalle norme per l'assegnazione in concessione decennale dei posteggi. Il Bando dovrà contenere le modalità per la presentazione delle domande di miglioria. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche ai portatori di handicap.

## ART. 4

### CRITERI DI VARIAZIONE PER MIGLIORIA E SCAMBI DI POSTEGGI

1. Il Corpo di polizia Municipale segnala ,le assenze degli assegnatari ai mercati, entro il 31/3-31/6-31/9-31/12 all'ufficio sviluppo economico che provvede ad emettere i bandi per la miglioria di cui al successivo com. 2.
2. Entro il secondo mercato del mese successivo delle date riportate del precedente comma 1 il Comune procederà all'emissione di un bando riservato agli operatori dei mercati, concessionari di posteggio per le migliorie. Il bando sarà comunicato entro il secondo mercato del mese a tutti gli operatori.
3. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto dovranno rivolgere domanda scritta al Comune entro il giorno del mercato successivo (terzo mercato del mese).
4. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
  - a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente in quel mercato;
  - b) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

## ART. 5

### CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

1. I titolari dei posteggi debbono comprovare la qualità di agricoltore, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell'autorizzazione o la denuncia sostitutiva dell'autorizzazione.
2. E' consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che, su richiesta dell'interessato , potrà essere:
  - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
  - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

## ART. 6

### MODALITÀ DI REGISTRAZIONE E CALCOLO DEL NUMERO DI PRESENZE

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
4. Ai sensi dell'art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
5. Le presenze che l'operatore matura in quel mercato vengono annotate rilevate dalla Polizia Municipale e comunicate entro il 31/3-31/6-31/9-31/12 all'ufficio sviluppo economico che provvederà ad annotare in apposito registro. Le graduatorie con l'indicazione delle presenze sono pubbliche e sono consultabili presso l'ufficio sviluppo economico.

## ART.7

### MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R.9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze nel mercato il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Corpo di Polizia Municipale, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
4. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Corpo di Polizia Municipale, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
5. L'assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione di commercio su aree pubbliche occasionalmente libere o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della

Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del Concessionario o, per quelli non assegnati, del Comune e per i mercati del Centro Storico soggetti a particolare tutela ambientale.

## ART. 8

### RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, e dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 26 giugno 1995, tenendo conto delle situazioni dove non esistono aree attrezzate.
2. E' vietata la vendita promiscua, sullo stesso posteggio, di generi alimentari e non alimentare, ad eccezione dei giocattoli abbinati ai dolci.
3. E' vietata la vendita di animali vivi o fitofarmaci in posteggi attigui a quelli in cui si vendono alimentari, o nelle immediate vicinanze di negozi alimentari e della farmacia.
4. E' vietato esporre merce ad altezza inferiore di 50 cm da terra, ad eccezione di calzature, ferraglie, piante e fiori, arredamenti.
5. E' vietato lasciare rifiuti sparsi sul posteggio. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi recipienti, da chiudere a fine attività. Debbono essere adottati accorgimenti adeguati ad evitare che i rifiuti siano trasportati via dal vento. Debbono comunque essere rispettate le norme sulla raccolta differenziata dei rifiuti.

## ART. 9

### REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Ai sensi dell'art 5 comma 8, della L.R. 9/99, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
  - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati sempre che per lo stesso posteggio non sia stata presentata domanda di autorizzazione;
  - b) nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, data atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
2. Si dovrà comunque ove possibile tenere conto delle scelte dell'operatore.

## ART.10

### MERCATI STRAORDINARI

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive al mercato tradizionale, sono

programmati, dalla giunta Comunale di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.

2. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.

## ART. 11

### DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate.
2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo alla scadenza della concessione decennale dei posteggi sui mercati e, almeno sei mesi prima della scadenza, non venga dato preavviso al titolare della concessione, la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l'Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all'operatore la documentazione necessaria al rinnovo.

## ART. 12

### TARIFFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO

1. Le Tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti..

## ART. 13

### NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi .
2. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale.
3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione
4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e non possono sporgere oltre m.0.50 dallo spazio del posteggio. Le tende dovranno comunque essere collocate in modo da non recare danno e disturbo alle abitazioni e ad altre attività confinanti.
5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo quanto previsto al comma 8. E' vietato gridare o usare mezzi rumorosi.
6. E' consentito l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempre che il volume sia tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
7. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio.

8. L'assenza dell'operatore in concessione nei mercati anticipati o posticipati o straordinari non è conteggiata.
9. Qualora il giorno di mercato ricada in giorno festivo, il mercato stesso sarà anticipato al primo giorno non festivo antecedente.
10. Nel caso di improrogabile necessità di interesse pubblico il mercato potrà essere temporaneamente spostato in altro luogo e/o altro giorno con provvedimento del Responsabile del Servizio.

## ART. 14

### DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco. Nelle more del provvedimento del Sindaco, secondo l'art.11 del D.lgs n.114/98; in sede di prima applicazione, l'orario è il seguente:  
Inizio vendite ore 8,00;  
Termine delle vendite ore 13,00;
2. Il mercato settimanale interessa l'area di svolgimento dalle ore 7,00 alle ore 15,00.
3. I titolari di posteggio fisso potranno accedere all'area dalle ore 7,00 alle ore 8,00 e non potranno trattenervisi oltre le ore 14,00. Il montaggio delle attrezzature non potrà iniziare prima delle ore 8,00.

## CAPO III. AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE IN OCCASIONE DI FESTIVITÀ' PARTICOLARI

### ART. 15

#### AMBITO DI APPLICAZIONE, INDIRIZZI E MODALITÀ

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
2. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
3. I posteggi saranno individuati dall'Ufficio Comunale di volta in volta, nei pressi del luogo ove si svolge la festa, compatibilmente con le disponibilità di aree pubbliche idonee.
4. Le richieste per il rilascio di autorizzazioni temporanee dovranno pervenire al Comune entro 20 giorni precedenti la data della manifestazione in oggetto.

## CAPO IV. COMMERCIO ITINERANTE

### ART. 16

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 1 Km.

### ART.17

#### ZONE VIETATE

1. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è vietato nelle zone interdette al transito veicolare e quelle specificatamente indicate per particolari esigenze.

### ART. 18

#### DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

5. L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco , secondo l'art.11 del D.lgs n.114/98; nelle more del provvedimento del Sindaco, in sede di prima applicazione, l'orario è il seguente:
  - a) Inizio vendite dalle ore 8,00;
  - b) Termine delle vendite entro le ore 21,00;

## CAPO V. FIERE PROMOZIONALI

### ART. 19

#### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. Per fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività

- culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del trenta per cento dei posteggi da assegnare.
  3. Per esigenze eccezionali la Giunta Comunale ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all'aggiornamento del piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
  4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione dell'intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. R. 9/1999.

## ART. 20

### LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONI E TIPOLOGIE

1. Lo svolgimento e l'ubicazione delle fiere promozionali, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

Fiera di Pratolino :

a)svolgimento della fiera : ultimo lunedì di luglio

b)ubicazione: Piazzale del Prato

c)superficie complessiva della fiera: mq 2720

d)superficie complessiva dei posteggi: mq1100

e)totale posteggi: n. 20 di cui

posteggi riservati titolari autorizzazione commercio su aree pubbliche n 17:

Posteggi riservati ad altri soggetti REA n. 3

Posteggi riservato ai portatori di Handicap n. 1

Festa della Battitura :

a)svolgimento della fiera : terza domenica di luglio

b)ubicazione: Bivigliano via dei Condotti via Roma e Piazza Roma

c)superficie complessiva della fiera: mq 31000

d)superficie complessiva dei posteggi: mq15500

e)totale posteggi: n. 45 di cui

posteggi riservati titolari autorizzazione commercio su aree pubbliche n 40:

Posteggi riservati ad altri soggetti REA n. 5

Posteggi riservato ai portatori di Handicap n. 1

Festa della Schiacciata :

a)svolgimento della fiera : terza domenica di ottobre

b)ubicazione: Bivigliano via dei Condotti via Roma e Piazza Roma

c)superficie complessiva della fiera: mq 650

d)superficie complessiva dei posteggi: mq350

e)totale posteggi: n. 10 di cui

posteggi riservati titolari autorizzazione commercio su aree pubbliche n 9:

Posteggi riservati ad altri soggetti REA n. 1

Posteggi riservato ai portatori di Handicap n. 1

2. Le caratteristiche dei mercati sono riportate nelle planimetria allegate, A Fiera di Pratolino, B Festa della Battitura, C Festa della Schiacciata, nelle quali sono indicati:
  - a) L'ubicazione del mercato
  - b) La delimitazione dell'area di pertinenza
  - c) I posteggi destinati a vari settori
  - d) Il numero la dislocazione e la dimensione dei singoli posteggi annuali nonché i posteggi riservati ai produttori agricoli ai soggetti iscritti al REA ed ai portatori di handicap
  - e) la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi
3. Le variazioni alle caratteristiche della fiera, sempre che non riguardanti le giornate di svolgimento, la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche alla sola planimetria (allegato A) ed in quanto tali, sono approvate con le modalità previste dalla Legge vigente.

## ART. 21

### CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, il Comune in cui ha sede la fiera rilascia la concessione giornaliera del posteggio della Fiera, sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione del bando Comunale, seguendo lo schema allegato al presente regolamento, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a) Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera;
  - b) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
  - c) Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
2. I bandi di cui al comma 1 devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di categoria interessate, entro 90 giorni dallo svolgimento della Fiera. I bandi devono essere formulati secondo quanto prescritto dall'art. 5, com. 4, della Legge.
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
4. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro 30 minuti dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente.
5. In conformità alla Legge R. 9/1999 la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera

## ART. 22

### MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio, proseguendo nella graduatoria, ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi, semprechè presente.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai soggetti iscritti al REA

occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dalla polizia Municipale, ai sensi della Legge R. 9/199, prioritariamente ai soggetti aventi gli stessi requisiti. e comunque secondo le modalità di cui al comma 1.

## ART.23

### CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI AD ALTRI SOGGETTI

1. Per l'assegnazione dei posteggi a soggetti non esercenti il commercio su aree pubbliche, l'ufficio Sviluppo Economico del Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell'anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. Nel caso di fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, purché le presenze siano state registrate da persone incaricate dal Comune, si terrà conto delle presenze anche per gli operatori iscritti al REA.

## ART. 24

### DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

1. L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco. Nelle more del provvedimento del Sindaco, in sede di prima applicazione, l'orario è il seguente:
  - c) Inizio vendite dalle ore 8,00;
  - d) Termine delle vendite entro le ore 23,00;
2. La fiera interessa l'area di svolgimento dalle ore 7,00 alle ore 24.00.
3. I titolari di posteggio fisso potranno accedere all'area dalle ore 7,00 alle ore 8,00 e non potranno trattenersi oltre le ore 23,00. Il montaggio delle attrezzature non potrà iniziare prima delle ore 8,00, al fine di permettere l'accesso degli altri commercianti ai posteggi interni. Qualora alle ore 8,00 il titolare del posto fisso non sia presente sul proprio posteggio i vigili urbani provvederanno da assegnare tale posteggio, per quel giorno, ad altro commerciante.

## ART. 25

### REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE

1. L'area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza emanata ai sensi dell'articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

## CAPO VI. POSTEGGI FUORI MERCATO

## ART. 26

### LOCALIZZAZIONE , CARATTERISTICHE E ORARI

1. Lo svolgimento, l'ubicazione, le caratteristiche, le caratteristiche dimensionali e le tipologiche dei posteggi fuori mercato sono le seguenti:

Posteggio di Pratolino :

- a)svolgimento del mercato: settimanale
  - b)giornata di svolgimento: venerdì
  - b)ubicazione: via Fiorentina
  - c)superficie complessiva del mercato: mq 35
  - d)superficie complessiva dei posteggi: mq 35
  - e)totale posteggi: 1 non alimentari
- Non alimentari n. 1 Posteggio di Pratolino :

Posteggio di Bivigliano

- a)svolgimento del mercato: settimanale dal 15 giugno al 15 settembre
- b)giornata di svolgimento: domenica
- b)ubicazione: Piazza di Bivigliano
- c)superficie complessiva del mercato: mq 35
- d)superficie complessiva dei posteggi: mq 35
- e)totale posteggi: 1 alimentari

## ART. 27

### CRITERI DI ASSEGNAZIONE PLURIENNALE DEI POSTEGGI

1. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, sulla base delle seguenti priorità:
  - Maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito del mercato;
  - Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
  - Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data d'iscrizione dello stesso nel registro delle imprese. Nel caso dei produttori agricoli per l'anzianità si fa riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90.
2. I bandi di cui al comma 1 deve essere pubblicato all'Albo Pretorio Comunale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.
3. I bandi devono essere formulati seguendo lo schema allegato al presente Regolamento, tenendo presente che la data d'inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione e che dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

## ART. 28

### CRITERI ASSEGNAZIONE GIORNALIERA DEI POSTEGGI

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell'attività non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 2, della Legge R. 9/1999, l'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell'attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R. 9/1999, comma 5, tiene conto dell'anzianità complessiva maturatasi, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di eredità, si considera l'iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto.

## ART. 29

### REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DEL POSTEGGIO

1. La concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
2. Le procedure per la revoca della concessione e della relativa autorizzazione sono definite dall'articolo 7 della L.R. 3 marzo 1999, n. 9.

## ART. 30

### DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

- 1) L'orario di vendita è stabilito dal Sindaco, secondo l'art.11 del D.lgs n.114/98; nelle more del provvedimento del Sindaco, in sede di prima applicazione, l'orario è il seguente:
  - a) BIVIGLIANO Inizio vendite ore 8, termine ore 22;
  - b) PRATOLINO Inizio vendite ore 8, termine ore 13;
  - c) IL posteggio fuori mercato di Pratolino interessa l'area di svolgimento dalle ore 7,00 alle ore 15,00, mentre Bivigliano dalle 7 alle 23.
- 2) I titolari di posteggio potranno accedere all'area un'ora prima dell'orario d'inizio delle vendite e non potranno trattenersi oltre un'ora dopo il termine dell'orario delle vendite.

## CAPO VII. DISPOSIZIONI FINALI

### ART. 31

#### VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE DEI

## POSTEGGI

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti Uffici Comunali, delle planimetrie che ne sostituiscono gli allegati;
2. Le variazioni di cui al comma 1 comportano l'aggiornamento degli elaborati cartografici da tenersi a disposizione degli operatori e degli altri soggetti interessati.

## ART. 32

### VALIDITÀ DELLE PRESENZE

1. Ai sensi della L.R. 9/99 in caso di assenza del titolare l'esercizio dell'attività è consentito su delega ai dipendenti e collaboratori familiari. Il Comune verificata le indicazione dell'operatore provvederà ad annotare tali nominativi nell'autorizzazione, nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa.
2. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori o di dipendenti che risultano delegati da apposita annotazione sull'autorizzazione.

## ART. 33

### ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia

## CAPO VIII. SANZIONI

### ART. 34

#### SANZIONI

1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l'attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all'articolo 29 del D. Lgs. n.114/1998 in particolare:
2. Articolo 29, comma 1, D.Lgs. 114/1998  
Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:
  - Senza la prescritta autorizzazione
  - Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa (Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.28 del D.Lgs. 114/98, svolta l'attività in un posteggio localizzato nel territorio di Comune diverso da quello che ha rilasciato il titolo autorizzatorio)
  - Senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10 del D.Lgs. 114/98 (Nelle aree demaniali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade).

Sanzione:  
Sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 5.000.000 a L. 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce.
3. Articolo 20 C.d.S e D.Lgs. 471-473 del 18/12/97 Tosap  
L'esercizio dell'attività su di una superficie maggiore di quella concessa che però, per dimensioni, non ecceda il 10% di quella del posteggio o non costituisca di per sé violazione di elementari e precise disposizioni del presente regolamento finalizzate al regolare e sicuro funzionamento dell'intero complesso commerciale, tenuto conto delle precarie condizioni e del logorio cui è sottoposta la segnaletica orizzontale (come, ad esempio, nel caso di occlusione o impedimento dei previsti necessari spazi fra posteggio e posteggio o di quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare), sarà considerato abuso di occupazione di suolo pubblico e come tale sanzionabile ai sensi della normativa vigente in materia (C.d.S., TOSAP). Tale eccedenza non dovrà, in ogni caso, essere realizzata tramite strutture o attrezzature di difficile rimovibilità e dovrà essere eliminata immediatamente, cioè nella stessa fase della contestazione.  
Sanzione:  
C.d.S. : L. 254.030  
Tosap: Soprattassa pari al 30% della tassa o maggiore tassa dovuta.
4. Articolo 29, comma 2, D.Lgs. 114/1998  
Non ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente, chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche:
  - Fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa  
(Deve ritenersi che eserciti il commercio fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, l'operatore che, in possesso dell'autorizzazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.28 del D.Lgs. 114/98, occupi un posteggio diverso da quello concesso nell'ambito dello stesso mercato, o un posteggio all'interno di un altro mercato, ma sempre comunque nel territorio comunale, senza averne il diritto).
  - Violando le limitazioni e i divieti stabiliti dal presente Regolamento

(Operatore itinerante che svolge l'attività nelle aree vietate o in contrasto con le modalità previste dal presente regolamento, occupazione senza titolo delle aree oggetto di commercio su aree pubbliche, esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori dell'area concessa e per tutto quanto contrasti con le norme comunali).

Sanzione:

Sanzione amministrativa del pagamento di una somma di L. 1.000.000 a L. 6.000.000

5. Articolo 29, comma 3, D.Lgs. 114/1998

In caso di particolari gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione).

Sanzione:

Il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.